

Bruxelles, 23 aprile 2026  
(OR. en)

8467/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0144(COD)

---

---

CODIF 15  
CODEC 738  
AGRI 299  
STATIS 29

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto:	Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai conti economici dell'agricoltura nell'Unione (codificazione)
----------	--

---

Si allega per le delegazioni la proposta di codificazione della Commissione in oggetto (COM(2026) 159 final - 2024/0144 (COD) e allegati da 1 a 4).

Si invitano le delegazioni a trasmettere le loro osservazioni sulla proposta di codificazione entro venerdì 29 maggio 2026 ai seguenti indirizzi:

Codification@consilium.europa.eu E sj-codification@ec.europa.eu

Si richiama l'attenzione delle delegazioni sulla guida pratica sulla codificazione (docc. 14722/14 + COR 1).

---

All.: COM(2026) 159 final



Bruxelles, 16.4.2026  
COM(2026) 159 final

2024/0144 (COD)

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai conti economici dell'agricoltura nell'Unione (codificazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

1. Il 20 giugno 2024, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante codificazione del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità<sup>1</sup>.
2. Nel suo parere del 25 ottobre 2024, il gruppo consultivo dei servizi giuridici istituito ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi<sup>2</sup> ha dichiarato che la proposta di cui al punto 1 si limita in effetti ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto.
3. Viste le nuove modificazioni apportate nel frattempo alla proposta iniziale di cui al punto 1<sup>3</sup> e tenuto conto dei risultati dei lavori già svolti nella procedura legislativa, è opportuno che la Commissione presenti, a norma dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE, una proposta modificata di codificazione del regolamento di cui trattasi.
4. Le modificazioni apportate dalla presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le seguenti:
  - (a) all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente:

*“Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.”;*
  - (b) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/3102 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - (c) all'allegato III è aggiunta la voce seguente:

*“Regolamento delegato (UE) 2024/3102 della Commissione (GU L, 2024/3102, 12.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/3102/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3102/oj))”.*
5. Per facilitare la lettura e l'esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così modificata.

---

<sup>1</sup> COM(2024) 255 definitivo del 20.6.2024.

<sup>2</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L, 2024/3102, 12.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/3102/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3102/oj).

---

↓ 138/2004 (adattato)

2024/0144 (COD)

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai conti economici dell'agricoltura ☒ nell'Unione ☒ (codificazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒, in particolare l'articolo ☒ 338 ☒, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>4</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

↓

- (1) Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche<sup>6</sup>. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

---

↓ 138/2004 considerando 1

- (2) Ai fini del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune è necessario disporre di informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione economica dell'agricoltura e, più in particolare, sull'evoluzione del reddito agricolo.

---

↓ 138/2004 considerando 2

- (3) I conti dell'agricoltura costituiscono uno strumento fondamentale per l'analisi della situazione economica dell'agricoltura di un paese, a condizione che essi siano redatti

---

<sup>4</sup> GU C [...], [...], p. [...].

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/138/oj>).

<sup>6</sup> V. allegato III.

sulla base di un insieme definito di principi. I conti dell'agricoltura rappresentano un valido contributo anche in sede di compilazione dei conti nazionali.

---

↓ 2022/590 considerando 2  
(adattato)

- (4) Il  presente  regolamento  dovrebbe stabilire norme relative ai  conti economici dell'agricoltura (CEA) nell'Unione,  disponendo  la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I CEA costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come previsto dal  Sistema europeo dei conti 2010 <sup>7</sup> (SEC 2010), con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione.
- 

↓ 2022/590 considerando 3

- (5) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrano le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri, rispondendo al contempo al crescente bisogno di statistiche per la rendicontabilità, e migliorano il livello di armonizzazione, efficienza e coerenza delle statistiche agricole dell'Unione.
- 

↓ 2022/590 considerando 4

- (6) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati concreti ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, conformemente agli scopi cui sono destinate.
- 

↓ 2022/590 considerando 7

- (7) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità stabiliti in tale regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale standard del sistema statistico europeo per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati,

---

<sup>7</sup> Sistema europeo dei conti nazionali e regionali – SEC 2010, Lussemburgo 2013.

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj>).

i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3. Le risorse dovrebbero essere utilizzate in modo ottimale e l'onere di risposta dovrebbe essere ridotto al minimo.

---

↓ 138/2004 considerando 5  
(adattato)

- (8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di norme statistiche comuni che consentano l'elaborazione di dati armonizzati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- 

↓ 1350/2013 considerando 5  
(adattato)

- (9) Al fine di tener conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>9</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- 

↓ 2022/590 considerando 8

- (10) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto delle relazioni sulla qualità al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a eventuali deroghe alle prescrizioni inerenti ai CEA regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>,

---

<sup>9</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinst/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Oggetto**

1. Il presente regolamento ☒ stabilisce norme relative ai ☒ conti economici dell'agricoltura ☒ (CEA) nell'Unione, prevedendo ☒:

- a) una metodologia dei CEA (standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni), da utilizzare in sede di elaborazione dei conti su basi comparabili per gli scopi ☒ dell'Unione ☒ e di trasmissione dei dati ai sensi dell'articolo 3;
- b) termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura compilati conformemente alla metodologia dei CEA.

2. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad utilizzare la metodologia dei CEA in sede di elaborazione di conti dell'agricoltura a fini propri.

*Articolo 2*

**Metodologia**

1. La metodologia dei CEA di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è contenuta nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 ☒ riguardo alla modifica della ☒ metodologia dei CEA di cui all'allegato I. Tali atti delegati si limitano a specificare e a migliorare il contenuto dell'allegato I per garantire un'interpretazione armonizzata o ☒ per ☒ assicurare la comparabilità internazionale.

Tali atti delegati sono adottati solo a condizione che non modifichino i concetti base dell'allegato I, che non richiedano risorse supplementari per i produttori all'interno del sistema statistico europeo per la loro esecuzione e che non ☒ impongano ☒ un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

---

↓ 138/2004

### *Articolo 3*

#### **Trasmissione alla Commissione**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui all'allegato II entro i termini specificati per ciascuna tavola.

---

↓ 2022/590 articolo 1, punto 1

2. La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) a livello NUTS 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> avverrà entro il 30 settembre 2023.

---

↓ 1350/2013 articolo 1 e allegato, punto 2, lettera b) (adattato)

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6  riguardo alla modifica dell'elenco  di variabili per la trasmissione dei dati di cui all'allegato II.

Tali atti delegati non impongono un significativo onere  supplementare  sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

---

↓ 2022/590 articolo 1, punto 2 (adattato)

### *Articolo 4*

#### **Diffusione delle statistiche**

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> e il regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde i dati ad essa trasmessi conformemente all'articolo 3 del presente regolamento online, a titolo gratuito.

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj>).

## Articolo 5

### Valutazione della qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, per la prima volta entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo di riferimento.
4. Applicando i criteri  di qualità  di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 ai dati che devono essere trasmessi in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri forniscono senza ritardo alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare in modo sostanziale la qualità dei dati trasmessi.
6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono, senza ritardo, tutti i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.

↓ 1350/2013 articolo 1 e allegato, punto 2, lettera c) (adattato)

## Articolo 6

### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere  dal  10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

☒ 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ☒

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

↓ 2022/590 articolo 1, punto 3

#### *Articolo 7*

##### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 8*

##### **Deroghe**

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del contenuto dell'allegato I, capitolo VII, e del programma di trasmissione dei dati dei CEA regionali di cui all'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di concedere a tale Stato membro deroghe della durata massima di due anni. La prima data di trasmissione dei dati dei CEA regionali non può in ogni caso essere successiva al 30 settembre 2025. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che decide di richiedere la deroga di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro il 21 agosto 2022.
3. L'Unione può fornire un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 al fine di coprire i costi di attuazione del presente regolamento qualora l'istituzione di CEA regionali richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.

---

↓

*Articolo 9*

**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 138/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

---

↓ 138/2004 (adattato)

*Articolo 10*

⊗ **Entrata in vigore** ⊗

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

↓ 2024/3102 articolo 2 (adattato)

⊗ Esso ⊗ si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.

---

↓ 138/2004

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*